LE PRESCRIZIONI CHE CONDIZIONANO L'EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PER LE IMPRESE DI TRASPORTO RIFIUTI: MEZZI CHE TRASPORTANO RIFIUTI PERICOLOSI E MEZZI CHE TRASPORTANO RIFIUTI E PRODOTTI ALIMENTARI

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Per esercitare l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti - sia conto terzi sia in proprio - è necessario essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed **osservare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione che condizionano la validità e l'efficacia dell'iscrizione stessa.** Infatti la corretta iscrizione all'Albo costituisce autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto rifiuti.

Relativamente alla **categoria dei "trasportatori"**, le procedure di iscrizione all'Albo attualmente sono così individuate:
- **procedura ordinaria:** riguarda i soggetti di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs 152/06
    - **imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti**

La procedura prevede la presentazione della **domanda d'iscrizione** alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).
I trasportatori professionali per conto terzi devono sottoporre i propri mezzi a **perizia giurata**[1], devono nominare un **Responsabile Tecnico** e presentare **garanzie finanziarie**.

---

[1] La perizia giurata del mezzo di trasporto deve essere redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale. L'attestazione deve dimostrare l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. I contenuti della perizia sono fissati dal Comitato Nazionale dell'Albo con **Delibera 27 settembre 2000, n. 4** (così come modificata dalla Delibera del 12 maggio 2003, n. 5). In particolare, è interessante richiamare l'attenzione su quanto sancito all'art. 3:
1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Codice della Strada.
*2. **Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:***
a. Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
b. I rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:
- non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
- essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Attenzione. A seguito delle modifiche apportate all'art. 212 del D. Lgs. 152/06 da parte dell'art. 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, è venuta meno la procedura semplificata d'iscrizione per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero autorizzate con le procedure semplificate. Pertanto, in sede di domanda o di rinnovo dell'iscrizione, le imprese o gli enti che trasportano i rifiuti (non pericolosi e pericolosi) presso impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata devono anch'essi iscriversi nella categoria 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161.

- **procedura "agevolata":** riguarda i soggetti di cui all'art. 212, comma 8, D.Lgs 152/06

- **produttori iniziali[2] di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno,** a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

L`impresa che si iscrive per questo trasporto di rifiuti deve presentare apposita **domanda contenuta nell'allegato A alla Delibera del Comitato nazionale 3 marzo 2008, n. 1.** Nella domanda vengono dichiarati i seguenti dati:

- la/le attività svolte dall'impresa, come dichiarate al Registro delle imprese;
- la natura e le caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle suddette attività, che si intendono trasportare;
- i veicoli, identificati dal numero di targa, coi quali l'impresa effettua il trasporto dei propri rifiuti;
- **attestazione dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei rifiuti** indicati nella domanda ed **osservanza delle prescrizioni indicate all'art. 2 della delibera, ovverosia dello schema di provvedimento di iscrizione rilasciato dall'Albo.**

- essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.

*3. **I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.508*** (rifiuti di origine animale e alimenti per animali di origine animale o a base di pesce) ***non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.***

[2] per **produttore iniziale** si intende l'impresa la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine e non le imprese che hanno prodotto i rifiuti da attività di pretrattamento, miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Così come è stato precisato anche dallo stesso Albo Nazionale Gestori Ambientali sul proprio sito http://www.albogestoririfiuti.it/IscrizioneTrasportoCP.aspx

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Una volta presentata la domanda alla competente Sezione regionale, quest'ultima rilascia il provvedimento di iscrizione - che rappresenta l'unico titolo per potere esercitare l'attività di trasporto dei propri rifiuti - entro i successivi 30 giorni.
Ai fini dell'iscrizione non è richiesta la capacità tecnica e finanziaria, non è richiesta la nomina di un Responsabile Tecnico, i mezzi iscritti non devono essere sottoposti a perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, non deve essere presentata la polizza fideiussoria assicurativa o garanzia bancaria. L'amministratore si assume la responsabilità tecnica del trasporto dei rifiuti, anche in considerazione del fatto che provengono dalla propria attività.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa assume **la responsabilità del rispetto delle prescrizioni autorizzative previste dalla Delibera n.1 del 3 marzo 2008, che risultano essere le stesse prescrizioni previste per le imprese autorizzate al trasporto dei rifiuti per conto terzi ex art. 212 comma 5.**

Ed infatti, **i provvedimenti di iscrizioni -** per entrambe le categorie di operatori (sia trasportatori di rifiuti conto terzi, sia trasportatori dei proprio rifiuti) - **prevedono tutta una serie di prescrizioni che condizionano l'efficacia dell'iscrizione all'Albo** ed in merito alle quali è opportuno che gli organi di controllo pongano attenzione per verificare che non ci siano state violazioni.

Tra le tante prescrizioni (che si trovano elencate all'art. 3 dei provvedimenti di iscrizione rilasciati alle imprese) vogliamo qui evidenziarne alcune che ci sembrano di particolare interesse, anche in considerazione del fatto che sempre più spesso un medesimo mezzo viene utilizzato per trasportare non solo varie tipologie di rifiuti, ma anche prodotti alimentari.

E dunque, la ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- *I recipienti, fissi e mobili,* ***utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti;*** *tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.*

- ***È in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari.*** *Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:*
A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187[3] *del decreto legislativo 152/06,* ***è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.***

In generale, si precisa che **l'impresa è tenuta a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili allo specifico trasporto, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto internazionale, che singolarmente condizionano la validità e l'efficacia dell'iscrizione.**

L'efficacia dell'iscrizione all'Albo **é sospesa** dalle Sezioni regionali qualora venga rilevata, **anche su segnalazione degli organi preposti al controllo**, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione.
Con il provvedimento di sospensione la Sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i 12 mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attività ed i sui effetti.

Qualora siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione le imprese **sono cancellate** dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali o provinciali.

Le sanzioni per coloro che continuano ad effettuare trasporti con inscrizione all'Albo sospesa o cancellata sono quelle dettate dall'art. 256 D.Lgs. n. 152/06 che al comma 1 dispone che: "*chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:*

- *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.*".

---

[3] Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi):
1 È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Particolare attenzione – in fase di controllo – va posta anche nei confronti di coloro che durante il trasporto utilizzano **falsi certificati** per attestare la conformità alle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione (ad esempio, per attestare il lavaggio di una cisterna che nel precedente viaggio ha contenuto rifiuti pericolosi, che invece in realtà non è stato effettuato).
In questo caso si richiama quanto disposto dall'art. 258 del D.Lgs. n. 152/06 (nella versione ancora attualmente vigente) che al comma 4, secondo e terzo periodo sancisce: "*Si applica la pena di cui* ***all'articolo 483 del codice penale*** *nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.* ***Tale ultima pena si applica anche*** *a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti* ***e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.***".

Valentina Vattani

Pubblicato il 15 marzo 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)